

Allegato parte integrante

Allegato 1 - Piano straordinario per l'occupazione

AZIONI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEQUENTE ALLA CRISI ECONOMICA

PREMESSE

1. L'attuale crisi economica e finanziaria preannuncia un aumento del disagio occupazionale e la crescita della disoccupazione anche sul territorio trentino. La Provincia di Trento intende intervenire tramite un Programma di azioni straordinarie a termine, legato all'emergenza occupazionale.
2. Nel Programma sono previsti strumenti volti a perseguire le seguenti tre direttrici strategiche:
 - a) assicurare il sostegno al reddito a favore dei soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l'integrazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti;
 - b) potenziare le strutture dei servizi pubblici per l'impiego del sistema di politica del lavoro provinciale, adeguandole alla crescente domanda di servizi;
 - c) offrire nuove e straordinarie opportunità di formazione professionale, a carattere professionalizzante, a favore dei soggetti sopra indicati.
3. Gli interventi elaborati dalla Provincia Autonoma risultano ispirati, di massima, al principio di residualità, in base al quale essi introducono tutele per i soggetti non considerati dallo Stato o negli spazi non presidiati dalla normativa statale. Gli stessi interventi scontano, in tale ottica, le misure recentemente introdotte dal Governo con il decreto legge n. 185/2008 e si rivolgono tanto ai soggetti disoccupati, quanto ai soggetti sospesi dall'attività lavorativa per ragioni riconducibili alla crisi economica. Nei casi in cui, per talune categorie, l'intervento della Provincia si sovrapponga a quello dello Stato, lo stesso funge da anticipazione di quello statale e, per l'eventuale parte residua, da integrazione.
4. Tra i connotati prioritari del Programma va compreso quello della tempestività e celerità degli interventi, onde poter immediatamente contrastare gli effetti della crisi. A tale obiettivo sarà asservita, conseguentemente, l'organizzazione amministrativa dei medesimi.

DESCRIZIONE

Gli interventi descritti nel presente documento, riservati al settore privato, perseguono gli obiettivi di seguito elencati:

1. assicurare un sostegno al reddito, volto ad integrare i sussidi offerti dallo Stato, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato, garantendo al contempo un'attività formativa per la manutenzione delle competenze professionali e per consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l'incremento della loro occupabilità.

2. garantire l'anticipazione dei sussidi di disoccupazione richiesti allo Stato, onde favorire la disponibilità immediata di reddito da parte dei soggetti disoccupati.
3. favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione non indennizzati dallo Stato.
4. erogare ai lavoratori impegnati in attività formativa durante il periodo di disoccupazione, in aggiunta al sostegno al reddito, un'indennità di frequenza oraria;
5. assicurare maggiori opportunità occupazionali alle persone disoccupate portatrici di svantaggio sociale nell'ambito dell'Azione 10 (lavori socialmente utili) degli interventi di politica del lavoro previsti per il triennio 2008-2010.

1. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO

Descrizione

Ai soggetti per i quali intervenga, tra il 01.09.2008 ed il 31.12.2009, lo stato di disoccupazione, sono riconosciute:

- a) un'indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi;
- b) l'anticipazione, a favore dei soggetti aventi titolo, di una quota significativa dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per i medesimi scopi indicati alla lettera precedente;
- c) la possibilità di frequenza di percorsi formativi per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità.

Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.

Destinatari degli interventi

Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro;
- 2) lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, privi dei requisiti per il godimento delle indennità di mobilità, statale e regionale;
- 3) lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto;
- 4) apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato;
- 5) collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
- 6) associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro.

Sono esclusi dagli interventi:

- a) i soggetti che si sono dimessi non per giusta causa;
- b) i lavoratori domestici;
- c) i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo;
- d) i lavoratori assunti in occasione di un'intensificazione ricorrente dell'attività produttiva;
- e) i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ovvero dell'indennità di mobilità nazionale o regionale, i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- f) i lavoratori occupati nelle attività previste dall'Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990;

- g) i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Requisiti richiesti per l'accesso agli interventi

Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito:

- a) aver instaurato l'ultimo rapporto di lavoro in provincia di Trento
- b) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto.
- c) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 15 giorni di calendario;
- d) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, se proposta dai Centri per l'impiego, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
- e) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
- f) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell'indennità, sono richiesti i seguenti **ulteriori requisiti**.

- a) *Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto*
L'intervento è riservato a coloro che possiedano un'anzianità lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro di almeno centoottanta giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- b) *Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo*
L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a), iscritti in lista di mobilità e che non possono beneficiare delle relative indennità.
- c) *Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto*

L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.

d) *Apprendisti non confermati al termine del periodo di apprendistato o licenziati per giustificato motivo oggettivo*

L'intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato.

Nel caso in cui il lavoratore attivi l'intervento previsto dalla normativa statale, il sostegno al reddito erogato dalla Provincia deve intendersi quale anticipazione di quello statale fino alla concorrenza dell'importo erogato e, dunque, dovrà essere rimborsato alla Provincia.

e) *Collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro*

I collaboratori a progetto per aver diritto all'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell'attività suddetta
- aver operato in regime di monocommittenza
- aver percepito un reddito dall'ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi 3.000 mensili.

Nel caso in cui il lavoratore attivi l'intervento previsto dalla normativa statale, il sostegno al reddito erogato dalla Provincia deve intendersi quale anticipazione di quello statale fino alla concorrenza dell'importo erogato e, dunque, dovrà essere rimborsato alla Provincia.

f) *Associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera*

Per aver diritto all'intervento, gli associati devono essere in possesso dei requisiti descritti al punto e).

A) SOSTEGNO AL REDDITO CON ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EVENTUALMENTE SPETTANTE

Misura degli interventi

Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il **diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola** erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad **euro 600,00** mensili, di cui non più di 200 euro devono intendersi a titolo di anticipazione del trattamento statale spettante e, dunque, dovranno essere rimborsati alla Provincia.

Ai **collaboratori a progetto**, agli **apprendisti**, agli **associati in partecipazione** e ai **lavoratori dipendenti privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali**

di disoccupazione è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad **euro 600,00** mensili.

Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, aventi titolo all'**indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia** erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di **euro 200,00** mensili ad integrazione dell'indennità di disoccupazione spettante dall'Inps.

Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi su indicati sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell'orario di lavoro svolto.

I giorni di disoccupazione costituenti frazioni di mese saranno pagati in misura percentuale rapportata a trenta giorni.

Condizioni dell'intervento

Per i soggetti in possesso dei requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per gli apprendisti ed i collaboratori a progetto, l'integrazione al reddito è erogata a coloro che in sede di istanza producano la ricevuta della richiesta di indennità di disoccupazione, se presentata all'Inps, o si impegnino a produrla, e conferiscano mandato irrevocabile al proprio istituto di credito a versare alla Provincia, nei limiti indicati al punto precedente, le indennità ad essi spettanti.

Durata del sostegno al reddito

L'indennità è erogata, nel corso dell'anno 2009 e a far data dal primo giorno di disoccupazione, a ciascun lavoratore interessato, per sei mesi.

L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore.

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza.

Procedura per la presentazione dell'istanza di sostegno al reddito

L'istanza va presentata presso il Centro per l'impiego competente entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività, ovvero, per i lavoratori cessati fino al 31.01.2009, entro il 31.03.2009, su apposito modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.

A pena di esclusione dall'intervento, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti riferita all'anno 2008, lo stesso deve allegare all'istanza la ricevuta di avvenuta presentazione all'Inps della relativa domanda. Per i periodi di disoccupazione riferiti all'anno 2009, il lavoratore deve impegnarsi a produrre la ricevuta di avvenuta presentazione all'Inps della domanda di indennità, qualora avente titolo, entro cinque giorni dalla sua presentazione.

Alla stessa condizione, il lavoratore deve allegare all'istanza copia del mandato irrevocabile di pagamento a favore della Provincia conferito al proprio istituto di credito.

Alla istanza va allegata altresì una **dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro**, con i seguenti contenuti:

1. propri dati identificativi
2. dati del lavoratore
3. dati relativi al rapporto di lavoro, con riguardo al contratto sottoscritto, alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica rivestita dal lavoratore
4. motivi della cessazione del rapporto di lavoro, o del mancato rinnovo dello stesso, riconducibili a crisi generale di mercato o del settore di riferimento.

B) AZIONI FORMATIVE

Ai soggetti beneficiari del sostegno al reddito, individuati ai sensi della lettera A), è proposta l'adesione ad offerte formative a carattere specifico.

A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un'ulteriore indennità pari a **euro 2,00** per ora di effettiva frequenza.

Le offerte formative di cui sopra sono rivolte anche a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura di sostegno al reddito. A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore un'indennità pari ad **euro 5,00** per ora di effettiva frequenza.

2. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI SOSPESI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGIONI RICONDUCIBILI A CRISI DI MERCATO

SOSTEGNO AL REDDITO

Nell'ipotesi in cui gli enti bilaterali garantiscano ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro nel periodo tra la data di approvazione di questo Piano ed il 31.12.2009 un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo, la Provincia interviene con un finanziamento nella misura e secondo le modalità di seguito determinate.

Destinatari

Possono beneficiare del sostegno al reddito previsto da questo intervento i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi, beneficiari dell'indennità statale di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del periodo di erogazione della stessa ovvero i lavoratori sospesi esclusi dalle medesime indennità, con un'anzianità presso l'azienda interessata dal trattamento di almeno tre mesi di lavoro effettivo.

Requisiti dell'intervento

L'erogazione del sostegno al reddito è subordinata:

- a) ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del cinquanta per cento a carico degli **enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
- b) all'adozione di un regolamento secondo la normativa statale, la contrattazione collettiva e le disposizioni di questo Programma;
- c) alla gestione dell'intervento da parte dell'ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- d) all'offerta da parte dell'ente bilaterale di percorsi formativi a carattere specifico;
- e) alla presentazione all'Agenzia del lavoro dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato;
- f) alla preventiva presentazione alla Provincia del regolamento degli interventi, che dovrà risultare conforme alla normativa statale, alla contrattazione collettiva ed a questo programma.

Misura dell'intervento

L'importo del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia corrisponde alla metà dell'ultima indennità percepita dallo Stato.

Per i soggetti esclusi dall'indennità statale, l'importo previsto è pari alla metà dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Durata dell'intervento

La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.

3. OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Esclusivamente per l'anno 2009, nell'ambito dell'Azione 10 del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, il numero massimo delle opportunità occupazionali è elevato di 200 ulteriori rispetto a quello precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2756 del 24 ottobre 2008. Tali opportunità sono riservate alle persone disoccupate o inoccupate, iscritte nelle apposite liste speciali e sono assegnate dall'Agenzia del Lavoro sulla base dei progetti pervenuti.